



Prot. Gen. 2010.0028679/A

Del 25/10/2010 09 11 16

Da CR A SEROC

Consiglio Regionale della Campania

Prot. N. 584 /PDL

Napoli, 22 ottobre 2010

ATTIVITA' ISPETTIVA

REG. GEN. N. 79/11X LEG. RA

Al Presidente della Giunta
SEDE

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
A FIRMA DEL GRUPPO CONSILIARE PDL

Oggetto: Procedura aperta, a lotto unico indivisibile, indetta dall'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo, per la durata di anni due, con possibilità di rinnovo per ulteriore anno. CODICE GARA [574576] – CIG LOTTO [05280554C4] – Bando trasmesso alla GUCE il 07/08/2010.

PREMESSO

- Che, con deliberazione n. 555 del 02/08/2010, l'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta ha indetto la gara comunitaria a procedura aperta indicata in oggetto per l'affidamento dell'attività professionale di broker assicurativo, come previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 209/2005;
- Che la gara è espletata ai sensi del D.Lgs. n.163/2006, come da Bando di gara inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'U.E. il 09/02/2010, in esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 82 del 04/02/2010;
- Che termine perentorio di presentazione delle offerte e della documentazione richiesta è il 01/10/2010 entro le ore 12,00;
- Che, ai sensi dell'art. 2 del Disciplinare di Gara, il servizio di brokeraggio assicurativo avrà durata biennale, decorrente dalla data di stipulazione del relativo contratto, con facoltà dell'Azienda Ospedaliera di rinnovare il contratto per un ulteriore anno e, alla scadenza di quest'ultimo, di prorogarlo discrezionalmente per un periodo non superiore a 180 giorni alle medesime condizioni di aggiudicazione cui l'aggiudicatario resta impegnato. Qualora poi, in

Serv. Op. Com. h.
22/10/10 W

26/10/10



Consiglio Regionale della Campania

corso di contratto, dovesse intervenire l'aggiudicazione di pari servizio da parte di So.Re.Sa. S.p.A., sarà facoltà dell'Azienda risolvere il contratto in corso, previo preavviso di 60 giorni da notificarsi con lettera raccomandata A.R., senza che l'aggiudicatario possa pretendere compensi o muovere eccezioni;

- Che, ai sensi dell'art. 11 del Disciplinare di Gara, l'aggiudicazione della gara sarà effettuata in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutabile ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n 163/2006 in base alla qualità dei servizi (80/100) ed al prezzo offerto (20/100), da calcolare secondo precisi parametri di valutazione specificati nel Disciplinare.
- Che l'art. 21 del Disciplinare di Gara elenca, fra le altre, quale causa di risoluzione del contratto, l'ipotesi di recesso unilaterale dal contratto prevista dall'art. 1671 Codice Civile a norma del quale testualmente "Il committente può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera o la prestazione del servizio, purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno".

Ciò premesso il Gruppo PDL,

CHIEDE

Di verificare la questione in epigrafe enunciata valutando in particolare:

- la legittimità della facoltà di recesso unilaterale prevista dell'ultimo capoverso dell'art. 2 del Disciplinare di Gara, tenuto conto anche dell'art. 1671 del Codice Civile richiamato dall'art. 21 del Disciplinare di Gara.
- l'utilità, nella valutazione dell'offerta più vantaggiosa, della differenza tra qualità dei servizi e prezzo offerto prevista dall'art 11 del Disciplinare di Gara.

Il Presidente